



Città di Racconigi

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

Il Comune di Racconigi può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici - anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione ed alla fornitura di locali e arredi nonchè sotto forma di esenzioni - a persone fisiche ed a Enti Pubblici e Privati, ivi comprese cooperative e consorzi, per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative di interesse comunale nei settori più oltre indicati.

ART. 2 - OGGETTO

Il presente Regolamento, a norma dell'art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241, fissa e predetermina le modalità ed i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonchè l'attribuzione di vantaggi economici di cui al

precedente articolo.

ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano indistintamente a tutti i vantaggi economici disposti sia in conto corrente che in conto capitale, sia in via ordinaria che straordinaria, sia se accordati sotto forma di sovvenzioni, sussidi, trasferimenti che sotto forma di agevolazioni, esenzioni, assegnazioni, comodati che ancora di vantaggi non classificabili altrimenti.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento riguardano inoltre tutti i possibili destinatari, persone fisiche singole o in associazione, comitato gruppo o consorzio; famiglie, Società; I.P.A.B.; Enti di diritto sia privato che pubblico.

ART. 4 - ESCLUSIONI

Restano escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) le sovvenzioni, le assegnazioni e l'attribuzione di benefici economici in genere regolati da legge o altro atto normativo a carattere speciale;
- b) le sovvenzioni, assegnazioni, contribuzioni in genere disposte per l'attuazione di fini patrocinati o promossi dal Comune;
- c) le assegnazioni disposte come corrispettivo di una attività richiesta a soggetti pubblici o privati e regolata da specifica convenzione;
- d) le devoluzioni di fondi assegnati con specifica destinazione;
- e) le assegnazioni agli organismi scolastici ed all'U.S.S.L. competente per territorio per l'esercizio delle attribuzioni trasferite o delegate in materia socio-assistenziale e di diritto allo studio;
- f) le assegnazioni o/e i conferimenti alle Società di cui il Comune detiene quota del capitale azionario;
- g) le assegnazioni o/e i conferimenti ai Consorzi o ai Centri cui il Comune partecipa o cui ha dato la propria adesione.

ART. 5 - DIVULGAZIONE

L'Amministrazione Comunale, attraverso i mezzi che ritiene più opportuni, quali pubblicazione all'Albo Pretorio, negli spazi di affissione riservati agli atti del Comune, sui giornali locali di appositi avvisi, stampa e diffusione di materiale informativo, etc., rende noto agli interessati il contenuto del presente Regolamento nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle relative istanze.

TITOLI II°
SETTORI DI INTERVENTO X

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI

Ai fini di cui al presente Regolamento si individuano i seguenti settori di intervento:

- a) Settore sportivo: per intervento in questo settore si intende quello a favore di Società affiliate alle Federazioni Nazionali, di Società formalmente costituite, di Gruppi spontanei costituitisi appositamente per l'organizzazione di attività, manifestazioni, interventi in campo sportivo, aventi sempre come finalità la promozione e la diffusione della pratica sportiva.
- b) Settore turistico-promozionale: per intervento in questo settore si intende quello a favore di Comitati per festeggiamenti, Pro Loco, Associazioni, Gruppi promotori attività folkloristiche, turistiche, commemorative, ricreative in genere che operano per la promozione turistica e dell'immagine della comunità locale;
- c) Settore socio-umanitario: per intervento in questo settore si intende quello a favore di Associazioni, Enti e Gruppi che operano sul territorio comunale per la promozione umana, la tutela e il recupero di soggetti quali: minori, anziani, handicappati, tossicodipendenti, la sicurezza e la sanità, etc. A titolo puramente indicativo si elencano i seguenti beneficiari: A.V.I.S., A.I.D.O., C.R.I., Conferenza di San Vincenzo, Parrocchia, Vigili del Fuoco, etc.

d) Settore culturale: per intervento in questo settore si intende quello a favore di Associazioni, Gruppi, Circoli che svolgono attività culturale ad ogni livello a favore della popolazione racconigese.

e) Settore scolastico: per intervento in questo settore si intende quello a favore delle Scuole Statali, sia materne che elementari, medie e medie superiori di ogni ordine e grado, delle istituzioni scolastiche private (I.P.A.B.) che abbiano sede e svolgano la loro attività sul territorio comunale e che non rientrino in interventi previsti per legge.

f) Settore delle attività sociali e socio-assistenziali collettive: per intervento in questo settore si intende quello a favore di II.PP.AA.BB. ed altri Enti Morali di diritto pubblico o privato.

g) Settore delle attività socio-ricreative frazionali e di quartiere: per intervento in questo settore si intende quello a favore dei Comitati per i festeggiamenti di frazione e di quartiere oltre che quello a favore dei Consigli frazionali che gestiscono strutture ricreative e sportive.

h) Settore delle attività agricole e della viabilità rurale e deflusso acque: per intervento in questo settore si intende quello a favore dei Consorzi Stradali e di Consorzi Irrigui e della Associazione degli stessi al fine della gestione delle attività tecnico-amministrative necessarie al buon andamento dei Consorzi stessi nonché per tutte le altre attività nel settore agricolo che dovessero manifestarsi.

i) Settore socio-assistenziale: per intervento in questo settore si intende quello che il Comune attua a favore di privati in materia socio-assistenziale, come meglio indicato in appresso.

l) Settore economico-commerciale: per intervento in questo settore si intende quello a favore di Associazioni, Gruppi promotori di attività nel settore economico e commerciale, quali: fiere, mostre, convegni, manifestazioni provinciali e iniziative similari.

m) Settore per la promozione dell'ammodernamento delle vetrine nel Centro Storico: per intervento in questo settore si intende

quello a favore dei titolari degli esercizi siti nel Centro Storico che intendono ammodernare le loro vetrine.

n) Settore per la promozione del miglioramento estetico e del risanamento del Centro Storico: per intervento in questo settore si intende quello a favore dei proprietari di immobili ubicati nel Centro Storico che intendono ritinteggiare le facciate.

o) Settore per la promozione di attività nel campo dell'ecologia e della tutela ambientale: per intervento in questo settore si intende quello a favore di Enti, Associazioni, Gruppi che operano a livello locale e non per la realizzazione di iniziative nel campo dell'ecologia e della tutela ambientale che abbiano ripercussioni favorevoli sul territorio comunale. X

TITOLO III°

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 7 - DOMANDE DI CONTRIBUTO ANNUALE E DI VANTAGGI ECONOMICI PER ATTIVITA' ORDINARIA

Se non diversamente stabilito dal presente Regolamento, i soggetti interessati devono presentare al Sindaco domanda di ammissione al contributo annuale per l'attività ordinaria o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere entro il 31 marzo di ogni anno.

La domanda, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante della Società, Gruppo, Ente, Associazioni, secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti o atti costitutivi.

La stessa deve indicare:

- il motivo della richiesta;
- l'entità del concorso finanziario o delle altre provvidenze richieste;
- le finalità che si intendono raggiungere;
- il numero dei componenti l'Associazione, l'Ente o il Gruppo, se ritenuto utile per la valutazione della richiesta;
- l'indicazione del possibile numero di utenti delle iniziative

proposte;

- l'indicazione di analoghe richieste di intervento presentate ad altri Enti, sia pubblici che privati;
- ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione della richiesta.

Alla domanda inoltre va allegata la seguente documentazione:

- copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, se non già agli atti del Comune;
- piano dettagliato delle attività per il quale si chiede il concorso dell'Ente;
- bilancio preventivo con indicazione dettagliata delle entrate e delle spese;
- relazione dettagliata circa l'attività svolta nel precedente anno;
- consuntivo finanziario dell'ultimo esercizio.

ART. 8 - DOMANDE DI CONTRIBUTO E DI VANTAGGI ECONOMICI PER ATTIVITA' STRAORDINARIE

Nel corso dell'anno l'Amministrazione Comunale può prendere in considerazione, oltre alle domande di cui all'articolo precedente, domande per la concessione di contributi o di vantaggi economici presentate dagli interessati per l'organizzazione di attività o interventi specifici e/o non inseriti nei programmi annuali. Parimenti possono essere presentate domande per la concessione di contributi o di vantaggi economici a fronte di situazioni ed esigenze straordinarie, non prevedibili.

Le domande di cui al presente articolo, redatte in carta libera e sottoscritte dagli interessati o dal legale rappresentante delle Società, Gruppi, Enti, Associazioni, secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti o atti costitutivi, vanno presentate al Sindaco.

Le stesse devono indicare:

- il motivo della richiesta;
- l'entità del concorso finanziario o delle altre provvidenze

richieste;

- le finalità che si intendono raggiungere;
- il numero dei componenti l'Associazione, l'Ente o il Gruppo, se ritenuto utile per la valutazione della richiesta;
- l'indicazione del possibile numero di utenti dell'iniziativa proposta;
- l'indicazione di analoghe richieste di intervento presentate ad altri Enti, sia pubblici che privati;
- ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione della richiesta.

Alle domande inoltre va allegata la seguente documentazione:

- dettagliata relazione contenente la descrizione dell'attività o dell'intervento proposto;
- il relativo conto economico finanziario;
- dettagliata relazione che illustri la situazione o l'esigenza straordinaria venutasi a creare.

TITOLO V°

CRITERI

ART. 9 - AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

Le domande di cui ai precedenti articoli 7 e 8, in rapporto alle disponibilità finanziarie, sono dichiarate ammissibili, una volta verificato:

- che l'attività o l'intervento proposto rientri nelle finalità che l'Amministrazione Comunale si pone;
- che l'attività o l'intervento proposto presenti le caratteristiche del pubblico interesse;
- l'assenza di fini di lucro;
- che siano rispettate le norme contenute nel presente Regolamento e le ulteriori eventuali direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.

Le provvidenze di cui al presente Regolamento devono essere finalizzate alla realizzazione di uno o più interventi e non

alla sola copertura di spese gestionali, salvo casi particolari, da motivare espressamente.

L'ammissibilità della domanda non comporta l'obbligo di erogazione della presentazione da parte della Giunta Municipale, la quale ha la piena discrezionalità nel concedere quanto richiesto, in rapporto agli obiettivi politico-amministrativi e alle risorse finanziarie dell'Ente.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DEI CRITERI

La concessione di contributi ed il loro ammontare nonché l'attribuzione di vantaggi economici vengono disposte secondo i seguenti criteri, la cui posizione nell'elenco che segue non ha carattere preferenziale:

- l'importanza che le attività, iniziative, interventi proposti rivestono nell'ambito locale;
- la rilevanza dei fini sociali, culturali, sportivi, umanitari, turistici, promozionali, commerciali, etc.
- la consistenza degli utenti prevista per ciascuna attività, iniziativa, intervento proposti;
- il numero degli associati o aderenti al gruppo se l'attività proposta è rivolta solamente ai componenti del sodalizio, numero che comunque non deve essere inferiore a 20;
- il fatto che l'iniziativa, l'attività o l'intervento non possano essere realizzati senza il concorso del Comune;
- la previsione di un saldo positivo nel rapporto costo-benefici.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE

L'importo del contributo comunale viene determinato tenuto conto del contributo eventualmente erogato nell'anno precedente.

Di regola il contributo comunale non deve essere superiore al saldo passivo risultante dal bilancio di previsione o dal conto economico-finanziario allegati alla domanda nè deve superare il 50% delle entrate complessive della Associazione o Gruppo.

TITOLO V°

MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE
DEI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 12 - MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E L'ATTRI-
BUZIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI

Il Sindaco, ricevuta la domanda, la assegna per l'istruttoria all'assessore al ramo, il quale formula la proposta di intervento. Se la proposta di intervento supera l'importo di £. 1.000.000, la richiesta viene sottoposta all'esame della Commissione consiliare permanente consultiva.

Successivamente la Giunta Municipale, su proposta dell'assessore, delibera la concessione dei contributi o dei vantaggi economici.

ART. 13 - MODALITA' DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE PER AT-
TIVITA' ORDINARIA

I contributi annuali per l'attività ordinaria vengono erogati nella seguente misura:

- per il 50% subito dopo l'esecutività della deliberazione di assegnazione;
- per il 40% all'atto dell'acquisizione agli atti di una dichiarazione, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Associazione, Società, Gruppo, etc. circa l'attivazione delle iniziative programmate, previa disposizione del Sindaco, sentito il parere dell'assessore competente;
- per il 10% a consuntivo e sempre che le risultanze finali presentate evidenzino uno squilibrio finanziario fra entrate e spese, previa disposizione del Sindaco, sentito il parere dell'assessore competente.

Per ottenere l'erogazione del 10% del contributo l'assegnatario dovrà presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo oppure, nel caso di Società sportiva, al termine della stagione agonistica, relazione dettagliata dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nonché il conto consuntivo approvato.

Qualora risulti che il piano programmato non sia stato attivato o sia stato attivato solo parzialmente, il contributo verrà decurtato di una quota pari all'incidenza dell'attività non avviata sull'intero piano.

Nel caso predetto, la Giunta Municipale provvede a revocare in tutto o in parte l'erogazione del contributo ed a recuperare, se necessario, le somme già versate.

ART. 14 - MODALITA' DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STRAORDINARIE

I contributi per attività straordinarie vengono erogati nella seguente misura:

- per il 50% subito dopo l'esecutività della deliberazione di assegnazione;
- per il 40% all'atto dell'acquisizione agli atti di una dichiarazione, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Associazione, Società, Gruppo etc. circa l'avvenuto inizio dell'attività, previa disposizione del Sindaco, sentito il parere dell'assessore competente;
- per il 10% al termine della manifestazione, attività o iniziativa e sempre che le risultanze finali presentate evidenzino uno squilibrio finanziario tra le entrate e le spese, previa disposizione del Sindaco, sentito il parere dell'assessore competente.

Per ottenere l'erogazione del 10% del contributo l'assegnatario dovrà presentare, entro 60 giorni dal termine dell'attività, manifestazione o iniziativa, la relazione dettagliata dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nonché il conto consuntivo relativo approvato.

Qualora risulti che il piano programmato non sia stato attivato o sia stato attivato solo parzialmente, il contributo viene decurtato di una quota pari all'incidenza dell'attività non avviata rispetto al piano.

Nel caso predetto, la Giunta Municipale provvede a revocare in tutto o in parte l'erogazione del contributo ed a recuperare, se necessario, le somme già versate.

stato
tributo
attività
vocare
arare,
VITA'
gati
di
una
ale
rca
del
o
te
e,
e
o
e
:

ART. 15 - MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

L'attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere hanno decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Municipale con la quale sono stati concessi, salve altre disposizioni contenute nella deliberazione medesima.

I vantaggi economici concessi possono essere ridotti e revocati dalla Giunta Municipale, su proposta dell'assessore al ramo, se viene accertato il venir meno delle condizioni in base alle quali erano stati concessi.

TITOLO VI° *Modificato (c.c. 67/21.7)*
INTERVENTI NEL SETTORE PER LA PROMOZIONE DELL'AMMODERNAMENTO DELLE VETRINE NEL CENTRO STORICO

ART. 16 - FINALITA'

Nell'ambito del programma per la rivitalizzazione del Centro Storico, viene istituito un fondo da utilizzare per l'erogazione di contributi finalizzati alla promozione dell'ammodernamento delle vetrine degli esercizi siti nel Centro Storico onde consentire la visibilità continua dei prodotti esposti, compreso il periodo notturno (almeno fino alle ore 22).

ART. 17 - BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente titolo i beneficiari di autorizzazione amministrativa per il commercio al minuto, i titolari di autorizzazione amministrativa di pubblici locali e gli artigiani che abbiano gli esercizi siti nel Centro Storico, così come delimitato nel vigente Piano Regolatore Generale Comunale.

ART. 18 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati presentano la domanda di contributo al Sindaco contestualmente all'istanza di rilascio dell'autorizzazione edilizia, se questa è richiesta.

La domanda, redatta in carta libera e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante nel caso di Società, dovrà contenere la descrizione dettagliata delle opere che si intendono eseguire e il preventivo di spesa, il tutto assoggettabile a verifica.

ART. 19 - CRITERI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Sono ammessi a beneficiare del contributo i titolari di autorizzazione commerciale o gli artigiani che intendono eseguire lavori di ammodernamento delle vetrine dei loro esercizi al fine di assicurare la visibilità continua dei prodotti esposti.

La graduatoria degli ammessi a beneficiare del contributo è formata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

A parità di posizione in graduatoria viene data precedenza alle domande che prevedono la realizzazione di idoneo impianto di illuminazione notturna.

Ogni anno viene stabilito a bilancio l'importo massimo del fondo di cui all'art. 16.

Gli aventi diritto esclusi dal contributo a causa dell'esaurimento del fondo annualmente stabilito, beneficiano del contributo nell'anno successivo, secondo la graduatoria di cui al 2° comma del presente articolo.

ART. 20 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso non può superare il 20% della spesa ammessa al contributo stesso, spesa che deve comunque rientrare nel massimale di £. 10.000.000.

ART. 21 - MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Il Sindaco, ricevuta la domanda di contributo, la assegna per l'istruttoria all'assessore al Commercio, il quale la sottopone all'esame della commissione di cui al successivo articolo 22.

La Giunta Municipale, su proposta dell'assessore e sentito

il parere della commissione predetta, delibera la concessione del contributo, tenuto conto della disponibilità del Comune.

ART. 22 - COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

L'esame delle domande di contributo di cui al presente titolo viene demandato ad una apposita commissione nominata dalla Giunta Municipale su designazione dei componenti da parte dei competenti organismi.

La Commissione è composta:

- dal Sindaco o suo delegato;
- n. 3 consiglieri comunali, di cui: due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza, designati dal Consiglio Comunale;
- n. 3 rappresentanti dell'Associazione Commercianti di Racconigi.

ART. 23 - MODALITA' PER L'EROGAZIONE

I soggetti beneficiari del contributo, ottenuta la prescritta autorizzazione edilizia, devono eseguire i lavori previsti nella domanda entro il termine di anni uno dal rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione medesima.

Il contributo viene erogato una volta terminati i lavori, previa disposizione del Sindaco, sentito il parere dell'assessore competente e vista la dichiarazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, attestante l'effettiva esecuzione dei lavori in conformità a quanto indicato nella domanda di contributo e nella autorizzazione edilizia.

TITOLO VII°

INTERVENTI NEL SETTORE PER LA PROMOZIONE
DEL MIGLIORAMENTO ESTETICO E DEL RISANAMENTO DEL CENTRO STORICO

ART. 24 - FINALITA'

Nell'ambito del programma per la rivitalizzazione del Centro Storico, viene istituito un fondo da utilizzare per

l'erogazione di contributi finalizzati alla promozione del miglioramento estetico e del risanamento del Centro Storico.

ART. 25 - BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente titolo i proprietari degli immobili ricompresi nel perimetro del Centro Storico, così come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale, che intendano ritinteggiare le facciate.

Tenuto conto del particolare stato di degrado degli stabili in questione, si riconoscono a questi interventi migliorativi sicure finalità d'interesse pubblico.

ART. 26 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati presentano la domanda di contributo al Sindaco contestualmente all'istanza di rilascio dell'autorizzazione edilizia.

La Commissione Igienico Edilizia Comunale formula anche, contestualmente al prescritto parere, il parere circa la classificazione dell'intervento al fine della ammissione del contributo.

ART. 27 - CRITERI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Sono ammessi a beneficiare del contributo i proprietari degli immobili ricompresi nel perimetro del Centro Storico, così come delimitato dal vigente P.R.G.C., che intendono eseguire i seguenti interventi:

- semplice tinteggiatura delle facciate degli immobili predetti;
- restauro scientifico delle facciate degli immobili predetti.

La graduatoria degli ammessi a beneficiare del contributo è formata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Ogni anno viene stabilito a bilancio l'importo massimo del fondo di cui all'art. 24.

Gli aventi diritto esclusi dal contributo a causa dell'esaurimento del fondo annualmente stabilito, beneficiano

el
del contributo nell'anno successivo, secondo la graduatoria di cui al 2° comma del presente articolo.

ART. 28 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

e
l
o
e
Il contributo a fondo perduto è concesso nella misura di f. 6.000 a mq. ("vuoto per pieno") per le facciate oggetto di semplice tinteggiatura e nella misura di f. 15.000 a mq. per le facciate oggetto di restauro scientifico e/o vincolate ex L. 1089/39.

ART. 29 - MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Il Sindaco, ricevuta la domanda di contributo, la assegna per l'istruttoria all'assessore all'Urbanistica, il quale, sentito il parere della C.I.E.C. circa la classificazione dell'intervento (semplice tinteggiatura o restauro scientifico), la sottopone all'esame della commissione consultiva consiliare permanente all'Urbanistica.

La Giunta Municipale, su proposta dell'assessore e sentito il parere della commissione predetta, delibera la concessione del contributo, tenuto conto della disponibilità del Comune.

ART. 30 - MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I soggetti beneficiari del contributo, ottenuta la prescritta autorizzazione edilizia, devono eseguire i lavori previsti nella domanda entro il termine di anni uno dal rilascio da parte del Sindaco, dell'autorizzazione medesima.

Il contributo viene erogato una volta terminati i lavori, in base all'effettiva superficie sottoposta ad intervento, previa disposizione del Sindaco, sentito il parere dell'assessore competente e vista la dichiarazione dell'Ufficio Tecnico Comunale attestante l'effettiva esecuzione dei lavori in conformità a quanto indicato nella domanda di contributo e nella autorizzazione edilizia e la superficie sottoposta all'intervento. X

TITOLO VIII°
SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

ART. 31 - FINALITA'

Il Comune, nell'ambito delle funzioni in materia socio-assistenziale che sono attribuite alla sua competenza dalla vigente normativa nazionale e regionale e in particolare dalla legge regionale 23.08.1982 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, può concedere le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili finanziari e attribuire i vantaggi economici previsti dal vigente Regolamento.

I criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici sono stabiliti dal presente Regolamento ai sensi dell'art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241.

ART. 32 - INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DI INTERVENTO

L'azione del Comune in materia socio-assistenziale privilegia in particolare gli interventi a favore delle fasce di popolazione più deboli ed a rischio, quali: anziani, minori, handicappati.

I settori di intervento nei quali il Comune esplica la sua azione sono i seguenti:

- 1) esenzione dal pagamento o riduzione della retta di frequenza all'Asilo Nido Comunale;
- 2) esenzione dal pagamento o riduzione della retta di frequenza alla mensa della Scuola Materna Statale;
- 3) esenzione dal pagamento o riduzione della retta di frequenza al servizio estivo di Scuola Materna Comunale;
- 4) esenzione dal pagamento o riduzione della retta di frequenza ai Centri Ricreativi Esitivi;
- 5) assunzione a carico del Comune, totalmente o parzialmente, della quota da versarsi da parte degli utenti per la frequenza alla mensa presso la Scuola Elementare;
- 6) buoni libro per alunni frequentanti la Scuola Media;
- 7) esenzione dal pagamento o riduzione tariffa trasporto alunni

- scuola materna o dell'obbligo effettuato con scuolabus comunali;
- 8) esenzione dal pagamento o riduzione della tariffa per la frequenza al servizio di prae e post scuola;
 - 9) integrazione quota di partecipazione soggiorni marini per anziani;
 - 10) ammissione ospiti alla Casa Albergo nei posti riservati al Comune;
 - 11) ammissione ai servizi di mensa e lavanderia presso la Casa Albergo;
 - 12) inserimenti lavorativi di soggetti portatori di handicap;
 - 13) altri interventi di natura similare e al momento non prevedibili.

ART. 33 - REQUISITI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di cui all'art. 32 del presente Regolamento possono essere attuati esclusivamente a favore di cittadini residenti da almeno due anni nel Comune di Racconigi, salvo quanto previsto dal successivo art. 34.

Saranno esclusi dal beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento i soggetti proprietari di beni immobili, salvo il caso di proprietà di alloggio adibito ad uso abitazione del nucleo familiare purchè lo stesso non sia considerato, a giudizio della commissione di cui al successivo art. 47, di tipo signorile.

ART. 34 - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E PREVISTI AI PUNTI 3-4-6-7-8 DELL'ART. 32. BENEFICIARI ESENZIONI

Possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento delle rette o tariffe per i servizi scolastici di cui all'art. 32 del presente Regolamento - punti:

- 3) servizio estivo Scuola Materna Comunale;
- 4) Centri Estivi Ricreativi;
- 7) servizio trasporto alunni scuola materna o dell'obbligo effettuato con scuolabus comunali;
- 8) servizio di prae e post scuola;

nonchè della corresponsione del buono libri per gli alunni frequentanti la Scuola Media in misura pari alla spesa sostenuta (punto 5 dell'art. 32);

I soggetti in possesso, oltre che del requisito di cui all'art. 33 del presente Regolamento, dei seguenti requisiti:

- reddito non superiore al "minimo vitale" calcolato in base ai parametri dell'U.S.S.L. n. 61, così come aggiornato annualmente dall'U.S.S.L. medesima e diminuito in misura del 25%;
- nuclei familiari con bambini handicappati frequentanti la scuola dell'obbligo;
- minorenni di età inferiore ai 15 anni a carico di pensionati ultrasessantenni o di invalidi regolarmente riconosciuti dalle competenti commissioni.

Si potrà prescindere dal limite di reddito come sopra indicato nei confronti di soggetti o nuclei familiari in situazioni "a rischio", debitamente documentate dai servizi sociali dell'U.S.S.L. competente.

ART. 35 - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E PREVISTI AI PUNTI 3-4-6-7 DELL'ART. 32. BENEFICIARI RIDUZIONI

Possono beneficiare della riduzione in misura del 50% delle rette o tariffe per i servizi scolastici di cui all'art. 32 del presente Regolamento - punti:

- 3) servizio estivo di Scuola Materna Comunale;
- 4) Centri Estivi Ricreativi;
- 7) servizio trasporto alunni scuola materna o dell'obbligo effettuato con scuolabus comunali;
- 8) servizio di prae e post scuola;

nonchè della corresponsione del buono libri per gli alunni frequentanti la Scuola Media in misura pari al 50% della spesa sostenuta (punto 6 dell'art. 32);

I soggetti in possesso, oltre che del requisito di cui all'art. 33 del presente Regolamento, dei seguenti requisiti:

- reddito non superiore al "minimo vitale" calcolato in base ai parametri stabiliti dall'U.S.S.L. n. 61, così come aggiornato

annualmente dalla U.S.S.L. medesima;

- nuclei familiari con bambini handicappati frequentanti la scuola dell'obbligo;

- minorenni di età inferiore ai 15 anni a carico di pensionati ultrasessantenni o di invalidi regolarmente riconosciuti dalle competenti commissioni.

Si potrà prescindere dal limite di reddito come sopra indicato nei confronti di soggetti o nuclei familiari in situazioni "a rischio", debitamente documentate dai servizi sociali dell'U.S.S.L. competente.

ART. 36 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA ALLA MENSА DELLA SCUOLA MATERNA

Possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento della retta di frequenza alla mensa della Scuola Materna (punto 2 art. 32 del presente Regolamento) i soggetti in possesso, oltre che del requisito di cui all'art. 33 del presente Regolamento, dei seguenti requisiti:

- reddito non superiore al "minimo vitale", calcolato in base ai parametri stabiliti dall'U.S.S.L. n. 61, così come aggiornato annualmente dalla U.S.S.L. medesima;

- nuclei familiari con presenza di bambini handicappati frequentanti la scuola dell'obbligo;

- minorenni di età inferiore ai 15 anni a carico di pensionati ultrasessantenni o di invalidi regolarmente riconosciuti dalle competenti commissioni.

Si potrà prescindere dal limite di reddito come sopra indicato nei confronti di soggetti o nuclei familiari in situazioni a rischio, debitamente documentate dai servizi sociali della U.S.S.L. competente.

ART. 37 - RIDUZIONE IN MISURA DEL 50% DELLA RETTA DI FREQUENZA ALLA MENSА DELLA SCUOLA MATERNA

Possono beneficiare della riduzione in misura del 50% della retta di frequenza alla mensa della Scuola Materna (punto 2 art. 32 del presente Regolamento) i soggetti in possesso, oltre che

del requisito di cui all'art. 33 del presente Regolamento, dei seguenti requisiti:

- reddito non superiore al "minimo vitale", calcolato in base ai parametri stabiliti dall'U.S.S.L. n. 61, così come aggiornato annualmente dalla U.S.S.L. medesima, aumentato del 25%;
- nuclei familiari con presenza di bambini handicappati frequentanti la scuola dell'obbligo;
- minorenni di età inferiore ai 15 anni a carico di pensionati ultrasessantenni o di invalidi regolarmente riconosciuti dalle competenti commissioni.

Si potrà prescindere dal limite di reddito come sopra indicato nei confronti di soggetti o nuclei familiari in situazioni a rischio, debitamente documentate dai servizi sociali della U.S.S.L. competente.

ART. 38 - ASSUNZIONE A CARICO DEL COMUNE DELLA QUOTA DA VERSARSI
DA PARTE DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA ALLA MENSA
PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE

Il Comune può assumere a proprio carico la quota per la frequenza alla mensa presso la Scuola Elementare (punto 5 art. 32 del presente Regolamento) dei soggetti in possesso, oltre che del requisito di cui all'art. 33 del presente Regolamento, dei seguenti requisiti:

- reddito non superiore al "minimo vitale", calcolato in base ai parametri stabiliti dall'U.S.S.L. n. 61, così come aggiornato annualmente dalla U.S.S.L. medesima;
- nuclei familiari con presenza di bambini handicappati frequentanti la scuola dell'obbligo;
- minorenni di età inferiore ai 15 anni a carico di pensionati ultrasessantenni o di invalidi regolarmente riconosciuti dalle competenti commissioni.

Si potrà prescindere dal limite di reddito come sopra indicato nei confronti di soggetti o nuclei familiari in situazioni a rischio, debitamente documentate dai servizi sociali della U.S.S.L. competente.

dei
e ai
nato
ati
ati
lle
pra
in
zi

ART. 39 - ASSUNZIONE A CARICO DEL COMUNE DEL 50% DELLA QUOTA DA
VERSARSI DA PARTE DEGLI UTENTI PER FREQUENZA ALLA MEN-
SA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE

Il Comune può assumere a proprio carico sino al 50% della quota per la frequenza alla mensa presso la Scuola Elementare (punto 2 art. 32 del presente Regolamento) dei soggetti in possesso, oltre che del requisito di cui all'art. 33 del presente Regolamento, dei seguenti requisiti:

- reddito non superiore al "minimo vitale", calcolato in base ai parametri stabiliti dall'U.S.S.L. n. 61, così come aggiornato annualmente dalla U.S.S.L. medesima, aumentato del 25%;
- nuclei familiari con presenza di bambini handicappati frequentanti la scuola dell'obbligo;
- minorenni di età inferiore ai 15 anni a carico di pensionati ultrasessantenni o di invalidi regolarmente riconosciuti dalle competenti commissioni.

SI
SA

Si potrà prescindere dal limite di reddito come sopra indicato nei confronti di soggetti o nuclei familiari in situazioni a rischio, debitamente documentate dai servizi sociali della U.S.S.L. competente.

la
e.
e
si
i
o
i

ART. 40 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA AL-
L'ASILO NIDO COMUNALE

Per quanto riguarda le modalità ed i criteri da applicare per l'esame delle richieste di esenzione dal pagamento della retta di frequenza all'Asilo Nido Comunale si fa riferimento al vigente Regolamento Interno dell'Asilo Nido Comunale.

ART. 41 - AMMISSIONE OSPITI ALLA CASA ALBERGO NEI POSTI RISERVA-
TI AL COMUNE

Potranno essere ammessi alla Casa Albergo, nei posti riservati al Comune, i soggetti in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal regolamento per la gestione della Casa Albergo, dei seguenti requisiti:

- residenza da almeno due anni consecutivi nel Comune di Racconigi. Nei due anni predetti non potrà essere conteggiata la resi

denza presso Comunità.

- 4/5 del reddito mensile inferiore alla retta della Casa Albergo in vigore al momento della presentazione della domanda.

L'ammissione presso la Casa Albergo delle persone in possesso dei prescritti requisiti verrà disposta in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Si potrà prescindere dall'ordine cronologico predetto per situazioni di particolare gravità debitamente documentate dai competenti servizi sociali che attestino l'effettiva gravità della situazione.

ART. 42 - AMMISSIONE AI SERVIZI DI MENSA E LAVANDERIA PRESSO LA CASA ALBERGO

Potranno usufruire dei servizi di mensa e lavanderia presso la Casa Albergo tutti i cittadini racconigesi titolari di pensione o segnalati dai servizi sociali, anche se non residenti nel Comune da più di due anni, dietro il pagamento di una quota stabilita dal Comune.

Potranno essere esentati dal pagamento della predetta quota, fino ad esaurimento dei posti a disposizione del Comune, tutti i cittadini aventi un reddito pari o inferiore al "minimo vitale", calcolato in base ai parametri stabiliti dall'U.S.S.L. n. 61, così come aggiornato annualmente dall'U.S.S.L. medesima.

L'ammissione ad usufruire dei servizi di mensa e lavanderia presso la Casa Albergo con l'esenzione dal pagamento della quota predetta delle persone in possesso dei prescritti requisiti verrà disposta in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Si potrà prescindere dall'ordine cronologico predetto per situazioni di particolare gravità debitamente documentate dai competenti servizi sociali che attestino l'effettiva gravità della situazione.

ART. 43 - INTEGRAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI

Potranno partecipare ai soggiorni marini organizzati dal

Comune, usufruendo della contribuzione da parte del Comune medesimo, tutti i cittadini titolari di pensione residenti da almeno due anni consecutivi nel Comune di Racconigi. Per le coppie il requisito della titolarità di pensione potrà essere posseduto anche solo da uno dei due coniugi.

Accolte tutte le richieste dei cittadini in possesso dei predetti requisiti, potranno partecipare ai soggiorni, pagando l'intera quota, cittadini residenti a Racconigi e nei Comuni limitrofi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I supplementi per camere singole o altri servizi non compresi nella quota di partecipazione saranno a totale carico dei partecipanti.

La contribuzione nella spesa da parte del Comune verrà determinata in base a fasce di reddito stabilite di anno in anno dalla Giunta Municipale.

L'ammontare della contribuzione nella spesa da parte del Comune per ciascuna fascia verrà determinata di anno in anno avuto riguardo alla disponibilità finanziaria del Comune ed al numero delle domande.

ART. 44 - INSERIMENTI LAVORATIVI DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Il Comune, per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap, sia fisico che mentale, può assegnare dei premi di incentivazione mensili (borse lavoro).

Detti premi di incentivazione possono essere assegnati sia a singoli soggetti portatori di handicap che ad associazioni e/o cooperative che operano per l'inserimento lavorativo di soggetti sopra indicati.

L'inserimento lavorativo dei predetti soggetti può avvenire sia presso enti pubblici, compreso il comune, che presso ditte private.

L'assegnazione dei premi di incentivazione viene disposta con le modalità di cui al successivo art. 47 a seguito di:

- per i singoli soggetti portatori di handicap:

presentazione della proposta di inserimento lavorativo elabora

ta dai servizi sociali territorialmente competenti e contenente la descrizione dettagliata del programma che si intende attuare e dei fini che lo stesso si pone;

- per le associazioni o le cooperative che operano nel settore: presentazione di un progetto di intervento, sottoscritto dal Presidente o dal legale rappresentante, contenente la descrizione dettagliata dei fini che il progetto si pone nonché dei mezzi per realizzarlo.

Al progetto va inoltre allegata la documentazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

L'inserimento lavorativo si svolge sotto la costante vigilanza dei servizi sociali competenti per territorio.

L'ammontare del premio di incentivazione viene stabilito per ogni singolo caso dalla Giunta Municipale, tenuto conto delle caratteristiche proprie di ciascun inserimento lavorativo e della disponibilità finanziaria del Comune.

ART. 45 - ALTRI INTERVENTI DI NATURA SIMILARE E AL MOMENTO NON PREVEDIBILI

Il Comune può attuare altri interventi in materia socio-assistenziale di natura similare a quelli elencati nel presente titolo e al momento non prevedibili.

Gli interventi di cui al presente articolo vengono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 47 su richiesta e proposta dei servizi socio-assistenziali territorialmente competenti ed in base alle disponibilità del Comune.

ART. 46 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INTERVENTO

Le domande di intervento debbono essere presentate dai richiedenti ai competenti uffici comunali entro i termini stabiliti e resi noti alla cittadinanza dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prendere in esame le domande pervenute fuori termine solamente se per gravi e comprovanti motivi.

Alle domande di intervento, se non diversamente stabilito per i singoli interventi da questo stesso Regolamento, va allegata la seguente documentazione:

- 1) certificato di residenza e stato di famiglia del richiedente
- 2) documentazione relativa al reddito dell'intero anno solare precedente alla presentazione della domanda per ogni componente nel nucleo familiare che svolga l'attività lavorativa o percepisca pensione (ad esempio mod. 740, mod. 101), ivi comprese eventuali rendite esenti.

Si fa presente che nel reddito annuale viene conteggiata anche la pensione di invalidità. Resta escluso l'assegno di accompagnamento.

Il reddito verrà così determinato:

- per i lavoratori dipendenti: reddito netto risultante dalla media delle ultime tre buste paga, escluso l'assegno per il nucleo familiare;
 - per i lavoratori autonomi: complessivo lordo risultante dal modello 740 dell'anno precedente decurtato oltre che di una somma pari all'I.R.P.E.F. pagata, dagli oneri deducibili, esclusi quelli riferiti a spese che comportano comunque un aumento immediato o futuro del patrimonio mobiliare e immobiliare familiare diviso per dodici;
 - per i lavoratori autonomi il cui reddito sia inferiore al limite stabilito dal presente Regolamento, per accedere ai benefici previsti dal Titolo VIII° del Regolamento medesimo, si procede alla verifica del reddito attraverso l'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito di cui al D.M. Finanze 25.07.1990 e successivi adeguamenti;
- 3) ultime tre buste paga di ciascun componente il nucleo familiare che svolga un'attività lavorativa;
 - 4) certificati di pensione dell'anno in corso;
 - 5) per ogni componente il nucleo familiare disoccupato o in cerca di prima occupazione:
 - certificato rilasciato dall'Ufficio di Collocamento attestante i periodi di disoccupazione nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda e fotocopia del tes-

serino di disoccupazione regolarmente timbrato;

- 6) per ogni componente il nucleo familiare studente (esclusa scuola dell'obbligo):
 - dichiarazione dell'istituto scolastico attestante l'iscrizione e la regolare frequenza, ed indicante se trattasi di corso diurno o serale;
- 7) per ogni componente militare in servizio di leva:
 - dichiarazione rilasciata dal Distretto Militare indicante la data di inizio ed eventuale conclusione del servizio militare;
- 8) verbale della Commissione Sanitaria di accertamento di invalidità civile o decreti prefettizi di riconoscimento dell'invalidità civile;
- 9) ricevuta di pagamento del canone di locazione (ultima in ordine di tempo);
- 10) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso di beni immobili negli ultimi sei anni.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare accertamento circa la veridicità delle dichiarazioni fatte dai richiedenti tramite il Comando dei Vigili Urbani e presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ai Servizi Sociali dell'U.S.S.L. competente per territorio relazioni sulla situazione familiare dei richiedenti.

ART. 47 - MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI *Modificato (C.C. 22/23.3.94)*

La Giunta Municipale, su proposta dell'assessore all'assistenza, e sentito il parere della Commissione consultiva consiliare all'assistenza, delibera circa le richieste di interventi socio-assistenziali.

E' facoltà dell'Assessore all'Assistenza non sottoporre alla Commissione le richieste di intervento per le quali l'unico criterio di valutazione sia rappresentato dal possesso o meno dei requisiti stabiliti dal Regolamento e non sussista alcuna possibilità di discrezionalità.

Per interventi che si protraggono nel corso dell'anno, la Giunta Municipale, con le stesse modalità sopra indicate, può, effettuando opportune verifiche circa il perdurare delle cause che avevano portato all'intervento socio-assistenziale, rivedere le proprie decisioni.

TITOLO IX°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 48 - PUBBLICITA' DELLE MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE ORGANIZZATE CON IL SOSTEGNO DEL COMUNE

E' fatto obbligo all'Ente, Associazione, Organismo o Gruppo beneficiante di inserire in tutto il materiale pubblicitario una apposita informazione con la quale viene fatto presente che l'iniziativa si svolge con il sostegno del Comune.

Tutto il materiale pubblicitario deve essere inoltre concordato preventivamente con l'Assessorato competente e le bozze visionate e vistate prima della stampa e diffusione.

ART. 49 - UTILIZZO DELLO STEMMMA DEL COMUNE

L'utilizzo dello stemma comunale deve essere autorizzato specificatamente dall'Amministrazione Comunale anche per le manifestazioni e le iniziative organizzate con il sostegno del Comune.

ART. 50 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

In sede di prima applicazione i termini di cui all'art. 7 del presente Regolamento vengono fissati al 30.06.1991.

Ristano salvi i provvedimenti adottati e le provvidenze assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 51 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme generali che disciplinano l'attività degli Enti Locali, con particolare

riferimento all'ordinamento delle autonomie locali approvato con la legge 08.06.1990, n. 142 e, per quanto tuttora vigente, al testo unico approvato con R.D. 03.03.1934, n. 383.

Approvato con delibera C.C. n. 21/11.04.1991